Disposizione tecnica di funzionamento n. 1 rev. 03 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	**Modalità di accesso al sistema informatico**

Riferimenti normativi	Articolo 6, comma 6.1; Articolo 11, comma 11.1, del Regolamento

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati
dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Pubblicata il 5 novembre 2026

1. Premessa

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, del Regolamento, l'accesso al sistema informatico della PCE avviene attraverso la rete internet ovvero anche attraverso eventuali ulteriori modalità definite nelle DTF.

L'articolo 11, comma 11.1, del Regolamento prevede che gli operatori accedono alla PCE attraverso apposite procedure, definite nelle DTF, finalizzate a garantire il riconoscimento degli operatori e l'autenticità delle registrazioni.

2. Accesso al sistema informatico

L'accesso al sistema informatico avviene attraverso un sistema di identificazione personale degli utenti-operatori mediante l'utilizzo di un certificato digitale personale di autenticazione[1].

Il certificato digitale personale di autenticazione deve essere rilasciato da una società iscritta nell'elenco pubblico dei prestatori di servizi fiduciari, mantenuto e reso disponibile dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ed essere compatibile con la piattaforma PCE.

A tale fine, il soggetto richiedente l'ammissione deve indicare nella domanda di ammissione di cui all'allegato 1 del Regolamento il nominativo, nonché il ruolo operativo (utente, viewer), del/i soggetto/i deputato/i ad accedere al sistema informatico della PCE per proprio conto.

Una volta completata la procedura di iscrizione del soggetto richiedente, ciascun utente o viewer indicato nella domanda di ammissione potrà provvedere alla richiesta di registrazione del proprio certificato personale di autenticazione sulla piattaforma PCE.

[1] In via transitoria, la modalità di accesso tramite User ID e Password potrà essere utilizzata per ulteriori 150 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente DTF, al fine di consentire agli operatori di dotarsi del certificato e adeguare i propri sistemi.